

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4917 del 27/09/2022
Oggetto	PRATICA FC22A0005. Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Rubicone in Località Fondovalle - Comune di Roncofreddo (FC). RICHIEDENTE: Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.. USO: agricolo irriguo.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5160 del 27/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Rubicone in Località Fondovalle – Comune di Roncofreddo (FC)
RICHIEDENTE: Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.
USO: agricolo irriguo
PRATICA FC22A0005

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all’art. 36;

VISTA la domanda presentata in data 21/02/2022 dalla **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.** (C.F. e P.IVA 01585690405), acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/29009 del 22/02/2022, successivamente completata con documentazione integrativa pervenuta in data 26/04/2022, acquisita al PG/2022/67917 del 26/04/2022, tesa al rilascio di **nuova concessione di derivazione di acque**

pubbliche superficiali ad uso agricolo irriguo con procedura semplificata, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'attingimento dell'acqua superficiale avverrà nel punto ubicato in sponda sinistra del fiume Rubicone, in Località Fondovalle – Comune di Roncofreddo (FC), in area di proprietà del richiedente catastalmente identificata al Foglio 51, antistante mappale n. 192 del NCT del medesimo Comune, identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 764999,37 e Y: 879796,68;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.900 mc e per l'attingimento verrà utilizzata una elettropompa mobile (marca FORAS, modello KB550/1T) della potenza di kW 4,1, con portata massima di prelievo pari a 2,00 l/s;
- è presente un'altra fonte di approvvigionamento idrico, costituito da n. 1 invaso della capacità complessiva di 3.500 mc adibito allo stoccaggio di acque meteoriche, autorizzato con autorizzazione Prot. Invasi n. 90/CE, Prot. Gen. 53224 del 08/06/2006;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione con metodo irriguo a goccia di un comparto irriguo dichiarato avente un'estensione complessiva di 08.56.23 ha, costituito da diversi terreni utilizzati per la coltura di kaki, ubicati nelle vicinanze del suddetto mappale n. 192 del Foglio 51;

CONSIDERATO che con nota del 27/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/69357 del 27/04/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 26/04/2022 (data di arrivo dell'istanza completa), da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- per il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale in esame da parte del medesimo Servizio, ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, rispettivamente il parere di competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001 e il Nulla Osta Idraulico previsto dalla L.R. n. 13/2015;

PRECISATO che con nota prot. n. 12890 del 02/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/73467 del 03/05/2022, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del Reg. Reg. n. 41/01, da cui risulta che *"[...] in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Roncofreddo (FC), al Foglio 51 mappale 192 non risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo gestiti dallo scrivente Consorzio."*;

VISTO il **Nulla Osta Idraulico** di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato dall'**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna** con Determinazione dirigenziale n. 1630 del 16/05/2022, trasmesso con nota prot. n. 26299 del 18/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/82795 del 18/05/2022, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, sulla base di quanto indicato in Allegato I della D.G.R. n. 1415/2016, il fabbisogno idrico del comparto irriguo dichiarato complessivo di **08.56.23 ha** coltivato a kaki (loto), è assimilabile al **melo**;

ACCERTATO che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. 1195/2016, **il fabbisogno idrico teorico**, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui risulta essere **pari a 47.344,48 mc/anno**;

EVIDENZIATO che con nota del 10/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/78340 del 10/05/2022, a seguito di approfondimenti tecnici svolti nell'ambito dell'attività istruttoria, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. di **fornire specifici chiarimenti e motivazioni dettagliate**, a supporto della necessità di ottenere la concessione in oggetto, che giustificino una **richiesta di risorsa idrica dichiarata pari a 2.900 mc/anno** per l'irrigazione delle colture in esame che, anche considerando le volumetrie aggiuntive dell'ulteriore fonte di approvvigionamento aziendale costituita dal suddetto invaso, risulta essere **considerevolmente sottostimata rispetto all'effettivo fabbisogno idrico teorico calcolato (47.344,48 mc/anno)** come sopra descritto;

CONSIDERATO che con nota del 07/06/2022 e con nota del 24/06/2022, acquisite rispettivamente al protocollo di Arpae con PG/2022/94945 del 08/06/2022 e con PG/2022/105562 del 27/06/2022, la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. ha fornito specifici chiarimenti e motivazioni in merito a quanto sopra richiesto, chiedendo di **rettificare la richiesta di risorsa idrica da 2.900 mc/anno a 6.000 mc/anno**, precisando che il prelievo idrico, oltre a essere utilizzato direttamente per l'irrigazione del comparto irriguo dichiarato, in caso di necessità sarà impiegato anche per completare la capacità dell'invaso aziendale di 3.500 mc già presente, nell'eventualità che l'apporto delle sole acque meteoriche non sia sufficiente entro la stagione primaverile;

RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, **la risorsa idrica richiesta pari a 6.000 mc/anno** (ad uso irriguo agricolo, finalizzata all'irrigazione del suddetto comparto con l'utilizzo del metodo irriguo a goccia) **possa ritenersi compatibile**;

PRECISATO che con nota del 28/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/107115 del 28/06/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna di **comunicare entro 10 giorni** dal ricevimento della medesima nota **eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'incremento della risorsa idrica richiesta pari a 6.000 mc/anno**;
- in caso di mancata trasmissione di **osservazioni in merito entro il suddetto termine**, ha precisato l'intenzione di procedere con **l'iter istruttorio** finalizzato al rilascio della concessione in oggetto, **considerando validi il parere già espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna** con nota prot. n. 12890 del 02/05/2022, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/73467 del 03/05/2022 **e il Nulla Osta Idraulico** di cui all'art. 19 della L.R. 13/15 **rilasciato dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia S.T.P.C.** con Determinazione n. 1630 del 16/05/2022 e trasmesso con nota prot. n. 0026299 del 18/05/2022, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/82795;

PRESO ATTO che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni da parte dei suddetti Enti;

RITENUTO comunque che, tenuto conto di quanto sopra descritto e delle precisazioni fornite dal richiedente con le suddette note del 07/06/2022 e con nota del 24/06/2022, sia **opportuno prescrivere l'installazione del misuratore dei volumi di acqua emunti**, al fine di valutare l'effettivo fabbisogno reale delle colture anche in funzione della revisione dei volumi concessi che verrà effettuata nell'ambito dell'istruttoria tecnica dell'eventuale rinnovo della concessione in esame;

VALUTATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, da cui risulta che:

- i prelievi insistono nel "Fiume Rubicone" (cod. 160000000000 1 ER) in stato chimico "buono", in stato ecologico "sufficiente" e "non a rischio quantitativo";
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dell'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/17 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione:

- del **rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, come previsto dal medesimo Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,05 mc/s (50 l/sec)**;
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,05 mc/s (50 l/sec)**;
- dell'**installazione e della manutenzione** in regolare stato di funzionamento di un **misuratore dei volumi di acqua superficiale emunti**;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

RILEVATO che in data 15/02/2022 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione in oggetto, pari a € 99,00;

PRESO ATTO che:

- in data 20/09/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 20/09/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 107,78 corrispondente alla somma dell'importo dovuto per i 3/12 del canone relativo all'anno 2022 (pari a € 6,34) e dell'importo dovuto per i canoni relativi ai successivi anni 2023-2026 (pari € 101,44);
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arape con PG/2022/157281 del 27/09/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. (C.F. e P.IVA 01585690405)** la concessione semplificata **FC22A0005** per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Rubicone in Località Fondovalle – Comune di Roncofreddo (FC), ad **uso agricolo irriguo**;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa mobile (marca FORAS, modello KB550/1T) della potenza di kW 4,1, con **portata massima di prelievo pari a 2,0 l/s**;
 - nel punto di captazione ubicato su area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Roncofreddo (FC) al Foglio 51, antistante mappale n. 192, con coordinate geografiche UTM RER X: 764999,37 e Y: 879796,68;
3. **di fissare la quantità massima di acqua superficiale prelevabile** dal suddetto punto di captazione pari a un volume di **6.000 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che il concessionario è obbligato all'**installazione di un misuratore dei volumi che registri i volumi di acqua superficiale emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, **che dovranno essere comunicate** entro il 31 gennaio di ogni anno all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae **a mezzo PEC** al seguente indirizzo aoofc@cert.arpa.emr.it;

5. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2026**;
6. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 25,36**;
8. **di prendere atto** che il concessionario ha versato l'importo di **€ 107,78** corrispondente alla somma dell'importo dovuto per i 3/12 del canone relativo all'anno 2022 (pari a € 6,34) e dell'importo dovuto per i canoni relativi ai successivi anni 2023-2026 (pari € 101,44), dando atto che sono stati versati fatta salva l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
9. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
10. **di recepire** all'art. 5 del suddetto Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1630 del 16/05/2022, che si consegna in copia semplice al concessionario;
11. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata FC22A0005 di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Rubicone per uso agricolo irriguo in Località Fondovalle – Comune di Roncofreddo (FC), richiesta dalla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. (C.F. e P.IVA 01585690405)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda sinistra del fiume Rubicone, in Località Fondovalle – Comune di Roncofreddo (FC).
2. Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa mobile (marca FORAS, modello KB550/1T) della potenza di kW 4,1, con portata massima di prelievo pari a 2,00 l/s;
 - nel punto di captazione ubicato in area di proprietà del richiedente, catastalmente distinta nel NCT del Comune di Roncofreddo (FC) al Foglio 51, antistante mappale n. 192, con coordinate geografiche UTM RER X: X: 764999,37 e Y: 879796,68.
3. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso agricolo irriguo per l'irrigazione di un comparto dichiarato avente un'estensione complessiva di 08.56.23 ha, costituito da diversi terreni utilizzati per la coltura di kaki, ubicati nelle vicinanze del suddetto mappale n. 192 del Foglio 51, con metodo irriguo a goccia.
4. Le acque superficiali prelevate dal suddetto punto di captazione, oltre a essere utilizzate direttamente per l'irrigazione del comparto irriguo dichiarato, in caso di necessità sarà impiegato anche per completare la capacità dell'invaso aziendale di 3.500 mc già presente, nell'eventualità che l'apporto delle sole acque meteoriche non sia sufficiente entro la stagione primaverile.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 2,00 l/s** e per un **volume complessivo annuo massimo prelevabile pari a 6.000 mc**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV Maggio/Settembre: **0,05 mc/s (50 l/s)**;
- DMV Ottobre/Aprile: **0,05 mc/s (50 l/s)**.

Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Il concessionario deve provvedere all'installazione, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto e alla regolare manutenzione, di un misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici pecambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pecprotocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopra indicati.

3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 1630 del 16/05/2022, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 di seguito riportate:

"[...]

- a) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- b) *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- c) ***È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;***
- d) *È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;*
- e) *L'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
- f) *È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questa ARSTePC con atto specifico;*
- g) ***E' proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni di idrodemolizione;***
- h) *La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
- i) *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- j) *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
- k) *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
- l) *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- m) *Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
- n) *L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questa ARSTePC - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 – Cesena.*
- o) *Al termine dell'attività di attingimento, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*

- p) *Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC-UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.*
- q) *Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*
- r) *Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*
- s) *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- 2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
- 3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- 4. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- 6. *E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente. [...]”.*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1. *Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo*

comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.